

## IL DECRETO SALVA ROMA CAPITALE: UN ORDINARIO CASO DI DEROGHE STRAORDINARIE

Negli stessi giorni avvengono i primi contatti e incontri sul tema tra il nuovo sindaco e il governo, nelle persone di Tremonti, Letta, Maroni, Calderoli.

L'ipotesi della deliberazione di "dissesto finanziario" da parte del consiglio comunale, con l'avvio della conseguente procedura e di tutti gli atti obbligatori previsti dal titolo VIII del TUEL, compare in un articolo di Foschi e Menicucci sul Corriere del **6 giugno 2008**. **In questa ricostruzione mentre Alemanno starebbe valutando l'ipotesi di seguire la suddetta procedura prevista dalla legge, Tremonti e in particolare Letta, che il 5 maggio avrebbe avuto uno scambio di vedute sul problema con Veltroni, sarebbero più propensi trovare un'altra soluzione. La dichiarazione di "dissesto finanziario" sarebbe un schiaffo troppo grosso a Veltroni e "peserebbe come un macigno sulle possibilità di dialogo tra Berlusconi e il Pd".**

L'incontro decisivo, perché precede di poche ore il summit dei ministri con Berlusconi sulla successiva manovra e sullo stesso provvedimento su Roma, pare sia avvenuto il 12 giugno nello studio di Fini, presenti Tremonti, Calderoli e Alemanno. La soluzione "alternativa" concordata è contenuta nel **decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112** (recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) e relativa legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133.

### *Art. 78-Disposizioni urgenti per Roma capitale*

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi strutturali di risanamento della finanza pubblica e nel rispetto dei principi indicati dall'articolo 119 della Costituzione, nelle more dell'approvazione della legge di disciplina dell'ordinamento, anche contabile, di Roma Capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, **con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Sindaco del comune di Roma, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, e' nominato Commissario straordinario del Governo per la ricognizione della situazione economico-finanziaria del comune e delle società da esso partecipate, con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati, e per la predisposizione ed attuazione di un piano di rientro dall'indebitamento pregresso.**

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri: *a)* sono individuati gli istituti e gli strumenti disciplinati dal Titolo VIII del *testo unico di cui al* decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di cui può avvalersi il Commissario straordinario, parificato a tal fine all'organo straordinario di liquidazione.

3. La gestione commissariale del comune assume, con bilancio separato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le entrate di competenza e tutte le obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008. Le disposizioni dei commi precedenti non incidono sulle competenze ordinarie degli organi comunali relativamente alla gestione del periodo successivo alla data del 28 aprile 2008.

4. Il piano di rientro, con la situazione economico-finanziaria del comune e delle società da esso partecipate di cui al comma 1, gestito con separato bilancio, entro il 30 settembre 2008, ovvero entro altro termine indicato nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui ai commi 1 e 2, e' presentato dal Commissario straordinario al Governo, che l'approva entro i successivi trenta giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, individuando le coperture finanziarie necessarie per la relativa attuazione nei limiti delle risorse allo scopo destinate a legislazione vigente. E' autorizzata l'apertura di una apposita contabilità speciale. Al fine di consentire il perseguimento delle finalità indicate al comma 1, il piano assorbe, anche in deroga a disposizioni di legge, tutte le somme derivanti da obbligazioni contratte, a qualsiasi titolo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche non scadute, e contiene misure idonee a garantire il sollecito rientro dall'indebitamento pregresso. Il Commissario straordinario potrà recedere, entro lo stesso termine di presentazione del piano, dalle obbligazioni contratte dal Comune anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Per l'intera durata del regime commissariale di cui al presente articolo non può procedersi alla deliberazione di dissesto di cui all'articolo 246, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

7. Ai fini dei commi precedenti, per il comune di Roma **sono prorogati di sei mesi i termini previsti per l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2007, per l'adozione della delibera di cui all'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e per l'assestamento del bilancio relativo all'esercizio 2008.**

8. Nelle more dell'approvazione del piano di rientro di cui al presente articolo, **la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. concede al comune di Roma una anticipazione di 500 milioni di euro** a valere sui primi futuri trasferimenti statali ad esclusione di quelli compensativi per i mancati introiti di natura tributaria.